

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1984****che proroga la direttiva 81/363/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale****(85/2/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera d) e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 81/363/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1981, concernente gli aiuti alla costruzione navale ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 82/880/CEE ⁽⁵⁾, giungerà a scadenza il 31 dicembre 1984;

considerando che la disciplina degli aiuti alla costruzione navale, tanto diretti quanto indiretti istituiti dalla direttiva 81/363/CEE, ha contribuito a ridurre le distorsioni di concorrenza fra gli Stati membri e che la direttiva ha fatto sì che la Comunità adotti una posizione comune nelle discussioni con i paesi terzi costruttori di navi;

considerando peraltro che le misure di ristrutturazione dei cantieri di costruzione navale attuate dagli Stati membri dal 1979, conformemente agli obiettivi previsti dalla risoluzione del Consiglio, del 19 settembre 1978, concernente il risanamento del settore della costruzione navale ⁽⁶⁾ e dalle direttive 78/338/CEE ⁽⁷⁾ e 81/363/CEE del Consiglio concernenti gli aiuti a questo settore, sono risultati finora insufficienti — a causa dei sensibili ritardi nella loro attuazione e di un aggravamento la cui intensità ha superato le previsioni in materia di difficoltà del settore — a consentire la realizzazione degli obiettivi perseguiti con la disciplina degli aiuti istituita dalle predette direttive, ossia il ripristino della competitività dell'industria della costruzione navale nella Comunità e la soppressione degli aiuti a suo favore;

considerando che è opportuno che l'industria della costruzione navale nella Comunità disponga di un ulteriore periodo di due anni per completare la propria ristrutturazione onde adeguarsi alle condizioni di mercato ed accrescere la produttività, eliminando i costi del mantenimento degli eccessi di capacità attuali e razionalizzando i cantieri e che a decorrere dal 1° gennaio 1987 occorrerà dunque applicare una nuova direttiva del Consiglio sugli aiuti alla costruzione navale;

considerando che è pertanto opportuno mantenere sino al 31 dicembre 1986 la disciplina degli aiuti alla costruzione navale instaurata dalla direttiva 81/363/CEE, al fine di promuovere il risanamento e la ristrutturazione del settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'articolo 11 della direttiva 81/363/CEE, la data del 31 dicembre 1984 è sostituita da quella del 31 dicembre 1986.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BRUTON

⁽¹⁾ GU n. C 86 del 28. 3. 1984, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 187.

⁽³⁾ GU n. C 307 del 19. 11. 1984, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 23. 5. 1981, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. C 229 del 27. 9. 1978, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 19.